



La proposta di direttiva
sulla lotta alla violenza contro le donne e alla
violenza domestica
(Città metropolitana di Bologna - 11.7.2023)

Obiettivi della proposta

- Prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica in modo globale, riducendo in tal modo la prevalenza di questi fenomeni nell'UE
- Proteggere e assistere le vittime
- Garantire un elevato livello di sicurezza e il pieno godimento dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione, compreso il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione tra donne e uomini

Campo di applicazione della futura direttiva

La proposta si applica alle vittime di reati di violenza contro le donne come definiti:

- dal Capo 2 della proposta di direttiva
- da strumenti legislativi dell'Unione già in vigore (direttiva 2011/93/EU sugli abusi su minori e direttiva 2011/36/EU sulla tratta degli esseri umani)
- dai codici penali nazionali che criminalizzano condotte che rientrano nelle definizioni dell'Articolo 4(a) (violenza contro le donne) e 4(b) (violenza domestica)

Definizioni - Articolo 4(a): 'violenza contro le donne'

- La violenza contro le donne è una forma di violenza di genere, ossia violenza diretta contro una donna perché donna, oppure che colpisce in modo sproporzionato le donne
- Comprende tutti gli atti o le minacce di violenza di genere che causano o possono causare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica
- Questo tipo di violenza affonda le sue radici nella disparità di genere, che altro non è se non una manifestazione della discriminazione strutturale di cui sono oggetto le donne

Definizione – Articolo 4(b): ‘violenza domestica’

Per violenza domestica si intende qualsiasi atto di violenza che:

- provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, e
- che si verifichi:
 - ✓ all'interno della famiglia o dell'unità domestica, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici tra le persone, o
 - ✓ tra coniugi o partner, ex o attuali, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato condivide o abbia condiviso una residenza con la vittima.e

I cinque pilastri della proposta di direttiva:

- **Criminalizzare** alcune forme di violenza contro le donne a livello dell'UE (Capo 2)
- Fornire un solido insieme di norme per rafforzare la **protezione delle vittime e facilitarne l'accesso alla giustizia** (Capo 3)
- Fornire ulteriori misure di **assistenza alle vittime** (Capo 4)
- Introdurre misure di **prevenzione** efficaci (Capo 5)
- Garantire l'ulteriore **rafforzamento del coordinamento e della cooperazione** a livello dell'UE e nazionale (Capo 6)

Capo II: Reati

- Sfera di criminalità «Sfruttamento sessuale delle donne e dei minori» (articolo 83(1) TFEU):
 - Stupro basato sulla mancanza di consenso
 - Mutilazione genitale femminile (FGM)
- Sfera di criminalità «Criminalità informatica» (articolo 83(1) TFEU): :
 - Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato
 - Cyberstalking
 - Molestie online
 - Istigazione all'odio o alla violenza basata sul sesso o sul genere (online)

Capo III: Protezione delle vittime

Per esempio:

- Valutazione individuale delle esigenze di protezione e assistenza della vittima (articoli 18-19)
- Risposta tempestiva e coordinata alle richieste di protezione e assistenza alle vittime (articolo 20)
- Misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione (articolo 21)

Capo III: Accesso alla giustizia

Per esempio:

- Modalità più semplici per denunciare gli atti di violenza (anche online) (articolo 16)
- Protezione della vita privata della vittima (articolo 22)
- Organismi governativi che assistono, consigliano e rappresentano le vittime nei procedimenti giudiziari (articolo 24)
- Diritto di chiedere il pieno risarcimento all'autore del reato (articolo 26)

Capo IV: Assistenza alle vittime

Per esempio:

- Assistenza specialistica facilmente accessibile alle vittime (articolo 27)
- Assistenza specializzata per le vittime di violenza sessuale (articolo 28)
- Assistenza specializzata per vittime di mutilazioni genitali femminili (articolo 29), e molestie sessuali sul luogo di lavoro (articolo 30)
- Linee di assistenza telefonica per le vittime (articolo 31)
- Case rifugio e altre sistemazioni temporanee (articolo 32)
- Assistenza alle vittime minori e incolumità del minore (articoli 33-34)

Grazie per l'attenzione!

[Ending gender-based violence](#)
[\(europa.eu\)](#)

maria.mollica@eu.europa.eu